

REGOLAMENTO

CENTRI DIURNI

SOCIO - EDUCATIVI PER DISABILI

(approvato con Del. C.C. n. 90 del 21/05/2007)

TITOLO I GENERALI

Art. 1 – Definizione

1) Il Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo è un servizio a ciclo semiresidenziale rivolto a soggetti con grave disabilità, che svolge la propria attività in collaborazione con la famiglia ed in collegamento con i servizi sociali, educativi e sanitari presenti sul territorio.

Art. 2 – Finalità

1) L'attività del Centro è finalizzata alla realizzazione del percorso di sviluppo delle competenze personali e di integrazione sociale dei soggetti disabili. Il Centro Diurno socio-educativo riabilitativo ha lo scopo di:

- a. sostenere ed integrare il compito della famiglia nella assistenza ed educazione del portatore di handicap;
- b. migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'integrazione sociale;
- c. offrire spazi di riabilitazione specifica e percorsi di attività educativa favorendo lo sviluppo di competenze globali e mirate anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- d. incrementare e mantenere i livelli di autonomia personale per limitare la dipendenza, contrastare i processi involutivi e prevenire il ricorso a strutture residenziali.

2) Le attività assistenziali, educative e riabilitative sono finalizzate alla realizzazione dei progetti educativi individuali e pertanto sono programmate e verificate in rapporto ai bisogni ed alle risorse dei soggetti inseriti. Il Centro può costituire una fase di intervento intermedia tra scuola e inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 3 – Organizzazione e gestione

1) Il Comune di Ancona istituisce e gestisce centri diurni direttamente o mediante le forme di gestione previste dalla vigente normativa in materia. Il Comune di Ancona può stipulare convenzioni con soggetti privati o del terzo settore titolari di Centri diurni regolarmente autorizzati in base alla normativa regionale in vigore.

2) Al Servizio Servizi Sociali sono attribuite le attività relative alla progettazione, organizzazione e gestione dei Centri. In particolare il Servizio ha il compito di:

- valutare complessivamente l'attività del Centro Diurno e fornire indirizzi relativi per le attività educative dei centri;
- raccordare le verifiche dei progetti educativi individuali dei Centri Diurni con i servizi socio-sanitari territoriali;
- promuovere forme di collaborazione con le Circoscrizioni, gli istituti scolastici e i soggetti del privato sociale per la realizzazione e l'utilizzo della rete di risorse locali;
- presenziare alle riunioni del Comitato di partecipazione sociale.

Art. 4 – Destinatari

1) Il Centro Diurno socio-educativo riabilitativo è rivolto a soggetti in condizione di grave disabilità psico-fisica che hanno assolto l'obbligo scolastico.

2) Il Centro può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo., sulla base di specifico progetto elaborato dai servizi socio-sanitari competenti.

3) Sono esclusi soggetti con patologia psichiatrica o affetti da dipendenze.

4) La permanenza nel centro è connessa all'andamento del progetto educativo individualizzato e alla verifica della rispondenza del servizio alle condizioni del soggetto.

5) La continuità dell'accoglienza nel centro è garantita, fermo restando la permanenza dei requisiti necessari da parte dell'ospite ed è rinnovabile fino ad un'età massima, di norma, di 65 anni.

Art. 5 – Capacità ricettiva

1) La capacità ricettiva massima del Centro diurno è definita dalla normativa regionale in vigore.

2) Entro il numero massimo di presenze giornaliere definito dalla Regione, è prevista la possibilità che alcuni posti siano utilizzati da più utenti che accedono al servizio a tempo parziale sulla base dei progetti individualizzati definiti dai servizi socio-sanitari territoriali.

Art. 6 – Funzionamento

1) Il Centro diurno socio – educativo -riabilitativo ha carattere permanente nel rispetto degli orari e settimane di apertura stabiliti dalla normativa regionale.

2) I periodi di chiusura si verificano di norma nel mese di agosto e durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo eventuali chiusure straordinarie in altri periodi, per gravi, urgenti ed accertati motivi, disposte dall'Amministrazione. I periodi di chiusura vengono preventivamente concordati con il responsabile comunale.

3) Ogni utente può usufruire della struttura in base al progetto personalizzato e comunque, in caso di frequenza a tempo parziale, per un minimo di n. 3 ore giornaliere.

4) La frequenza non continuativa nell'arco della settimana è consentita nella prima fase di inserimento al centro o quando previsto dal progetto educativo individualizzato.

5) E' consentita l'ammissione temporanea al Centro (es. periodo estivo), in caso di posti disponibili e nel rispetto dei requisiti e delle procedure previsti ai successivi artt. 19 e 20.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 7 –Requisiti strutturali e organizzativi

1) Il Centro Diurno deve essere ubicato di norma nei centri urbani per consentire agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale ed un agevole accesso ai servizi del territorio.

2) Le strutture di cui è titolare il Comune di Ancona, o le strutture private con le quali esiste un rapporto di convenzione, devono essere in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio nel rispetto dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla normativa regionale.

3) Il Centro diurno socio-educativo-riabilitativo deve garantire:

- prestazioni ed attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- prestazioni di assistenza tutelare;prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza;
- servizio mensa;
- servizio trasporto.

Per i fruitori a tempo parziale il servizio trasporto da e per il Centro non è garantito.

4) I Centri diurni possono differenziarsi in relazione alla tipologia di utenza e per fasce di età. I Centri sono caratterizzati da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, nel rispetto dei requisiti minimi organizzativi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 8 – Personale

- 1) La struttura deve garantire rapporto di continuità tra gli operatori che svolgono funzioni educative e gli utenti loro affidati, anche per meglio attuare i progetti individuali programmati.
- 2) Le figure professionali sociali e sanitarie utilizzate dovranno essere qualificate in relazione alle normative nazionali e regionali esistenti. Il personale del Centro deve frequentare annualmente corsi di formazione, aggiornamento e supervisione organizzati dal gestore previa comunicazione scritta e parere espresso dal Comune.

Art. 9 – Volontariato e servizio civile

- 1) Allo scopo di perseguire una efficace integrazione dei soggetti e di proporre eventuali attività di animazione e di supporto sia all'interno che all'esterno possono essere utilizzati volontari appartenenti ad organizzazioni di volontariato e al servizio civile volontario, in possesso di formazione specifica ed adeguata copertura assicurativa, come da normativa in vigore.

Art. 10 – Attività interne ai Centri

- 1) Il programma di attività proposto dal Centro dovrà tenere conto delle necessità e indicazioni che emergono dai singoli progetti individuali stabiliti per gli utenti. Ne consegue che le attività educative saranno volte alla creazione di rapporti interrelazionali e comunicativi sempre più complessi e dovranno essere promosse azioni mirate all'autonomia personale e sociale del soggetto, utilizzando spazi, strumenti e linguaggi diversificati ed all'uopo inseriti nella programmazione delle attività rivolte a piccoli gruppi di utenti per volta.

Art. 11 – Programmazione

- 1) All'interno del Centro sono individuate le seguenti modalità di programmazione e verifica:
 - lavoro di équipe interprofessionale;
 - riunioni per professionalità;
 - assemblee del personale;
 - riunioni con Servizi sociali e sanitari competenti.
- 2) Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei programmi e degli interventi concordati collegialmente con il Servizio Servizi Sociali.

Art. 12 – Rapporti con i Servizi socio-sanitari Territoriali

- 1) Il Centro formula per ogni utente un progetto educativo-riabilitativo personalizzato e coerente con il progetto generale di struttura.
- 2) Gli operatori del Centro collaborano con gli operatori territoriali comunali e della ASUR/Zona territoriale per garantire la continuità del progetto educativo individualizzato.
A tal fine:
 - le informazioni e la documentazione sul soggetto relativamente agli interventi educativi e riabilitativi effettuati prima dell'ingresso al centro vengono condivise con gli operatori del centro stesso;
 - il progetto di intervento viene formulato dal Centro e quindi condiviso e verificato in sede integrata con gli operatori territoriali;
 - gli interventi di indirizzo, consulenza e sostegno rivolti alla famiglia sono di competenza degli operatori territoriali;

- gli aspetti tecnico operativi relativi all’attuazione del progetto individualizzato sono a carico del Centro;

Art. 13 - Rapporto con il territorio e le agenzie educative e di formazione esterne

- 1) Le attività educative sono realizzate attraverso l’inserimento del Centro diurno nel contesto sociale privilegiando al massimo il rapporto e la collaborazione con le risorse del territorio, con particolare riferimento alla circoscrizione, alle scuole ed ai soggetti del privato sociale.
- 2) Il Centro favorisce l’accesso e la partecipazione degli ospiti ad iniziative pubbliche e private esistenti sul territorio, privilegiando esperienze formative, ricreative, culturali, sportive, di tempo libero svolte all’esterno del Centro.

Art. 14- Oneri di gestione

- 1) Gli oneri di gestione del Centro diurno, derivanti dalle prestazioni sociali e sanitarie previste, sono a carico del Comune, della ASUR/Zona Territoriale n. 7 e dell’utente secondo le proporzioni indicate dalla normativa vigente. L’Amministrazione comunale determina la quota di contribuzione a carico dell’utenza

Art. 15 – Documentazione relativa agli utenti

- 1) La documentazione personale degli utenti è conservata all’interno della struttura e comprende le seguenti sezioni:
 - amministrativa – per la documentazione anagrafica, la corresponsione delle rette, i provvedimenti e atti amministrativi del Comune, ecc.;
 - socio – educativa – per le relazioni del servizio sociale e educativo, le schede di ingresso, di osservazione, di progettazione e verifica;
 - sanitaria – per tutta la documentazione sanitaria necessaria (attestazione di handicap, certificati medici, prescrizioni mediche di assunzione dei farmaci indicanti il nome del farmaco, la dose prescritta, l’orario di somministrazione);
 - registro giornaliero delle presenze degli utenti;
 - libro delle consegne per le annotazioni giornaliere relative a ciascun utente.
- 2) La cartella personale è custodita e tutelata nel carattere della riservatezza e della segretezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 – Documentazione relativa alla struttura

- 1) La documentazione amministrativa conservata presso il Centro è costituita da:
 - autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente;
 - archivio generale;
 - registro giornaliero del personale contenente dati anagrafici, domicilio, recapito telefonico, mansioni, orari, polizze assicurative del personale e degli utenti;
 - inventario del materiale, arredi e attrezzature;
 - registro carico – scarico del materiale.
- 2) La documentazione sanitaria è costituita da:
 - ogni documento sanitario previsto dalla legislazione vigente per il personale (libretto sanitario, ecc.);
 - ogni documento sanitario previsto dalla legislazione vigente per la struttura dal punto di vista edilizio e funzionale (abitabilità, autorizzazione mensa, piano di evacuazione, documentazione antincendio ecc.);
 - tabella dietetica e menù approvate dagli organi competenti della ASUR/Zona Terr.le n. 7

3) La documentazione tecnica è costituita da:

- regolamento interno;
- relazioni programmatiche e di verifica delle attività socio-educative -riabilitative;
- calendario settimanale delle attività;
- verbali delle assemblee dei familiari e del Comitato di partecipazione sociale di cui al successivo art. 29
- elenco nominativo dei volontari.

*Art. 17 – Regolamento interno e
carta del servizio*

1) Il Centro Diurno deve dotarsi di un Regolamento interno di funzionamento e della Carta del servizio sulla base del presente regolamento e della normativa in vigore, previo esame congiunto dei contenuti con i referenti del Comune di Ancona e della ASUR/Zona T. le n. 7.

Art. 18 – Rispetto della privacy

1) Il titolare e gli operatori del Centro sono tenuti al rispetto dalle normative vigenti relative alla privacy. I dati sensibili, raccolti e registrati per scopi predeterminati, espliciti e legittimi, non possono essere utilizzati in operazioni di trattamento non preventivamente comunicate ed autorizzate, salvo per situazioni di emergenza sanitaria a salvaguardia dell'incolumità personale dell'ospite.

TITOLO III

PROCEDURE

Art. 19 – Requisiti di accesso

1) Al Centro Diurno possono accedere soggetti residenti nel Comune di Ancona in condizione di grave disabilità psico-fisica, con notevole compromissione delle autonomie funzionali. Per l'accoglimento della richiesta presso il Centro Diurno è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- abbiano una disabilità accertata ai sensi della L. 104/92 di psico-fisico, intellettuale o sensoriale;
- siano esenti da malattie infettive in atto incompatibili con la vita di comunità;
- idonei alla vita di comunità;
- presentino la necessità di sviluppare rapporti socio-relazionali, migliorare le proprie capacità e mantenere o potenziare il grado di autonomia personale e sociale.

2) E' consentita la frequenza del Centro ai disabili in fase di avvio o conclusione di un intervento di inserimento lavorativo per un periodo di norma di 12 mesi.

3) E' consentita la frequenza del Centro ai disabili in fase di conclusione del percorso scolastico, quando previsto dal progetto educativo concordato con la Scuola e la competente Unità multidisciplinare per l'età evolutiva e comunque per un tempo massimo non superiore all'ultimo anno scolastico frequentato dall'utente.

4) E' consentita la frequenza temporanea del Centro (es. periodo estivo), in caso di disponibilità di posti, ai disabili che abbiano frequentato il primo anno della scuola superiore.

5) La contestuale fruizione del Centro a tempo pieno e del servizio di assistenza educativa domiciliare è consentita in base alla disponibilità di bilancio e comunque per un monte ore di assistenza educativa non superiore a sei ore settimanali.

6) Eventuali deroghe per l'ammissione rispetto alla residenza anagrafica dei soggetti possono essere disposte dal Dirigente del Servizio Servizi Sociali ed Educativi, in assenza di lista di attesa, per un periodo di tempo limitato e definito, previo impegno di copertura totale della spesa da parte del Comune di residenza, della ASUR/Zona Territoriale di appartenenza e dell'utente.

Art. 20 – Modalità di ammissione

1) La richiesta, compilata sull'apposito modulo di domanda per l'ammissione ai servizi socio-assistenziali comunali, deve essere inoltrata dall'interessato o da un legale rappresentante alla sede del Distretto sociale di territorialmente competente. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92;
- valutazione psico-diagnostica rilasciata dalla competente Unità multidisciplinare per l'età adulta (UMEA) della ASUR;
- diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e progetto educativo individualizzato rilasciati dall'Unità Multidisciplinare dell'Età Evolutiva per soggetti provenienti dal percorso scolastico;
- dichiarazione reddito ISEE.

Detta documentazione, unitamente alla valutazione del servizio sociale comunale ed alla proposta di ammissione, viene trasmessa all'Unità Operativa Disabili.

2) Apposita Commissione integrata, composta dal Responsabile dell'Unità Operativa Disabili, dall'operatore comunale referente della struttura, dal Coordinatore UMEA della Zona Terr.le n. 7 o suo delegato, sentiti gli operatori territoriali che seguono il caso ed il Responsabile del Centro, esamina la proposta, esprime il parere di ammissibilità, individua il Centro idoneo per l'utente tenuto conto della tipologia della disabilità ed assegna il punteggio per l'eventuale collocazione in lista di attesa.

3) L'ammissione al Centro viene disposta con provvedimento del Servizio Servizi sociali. All'atto dell'ammissione deve essere presentata la seguente documentazione:

- certificato medico attestante l'esenzione da malattie infettive in atto che siano incompatibili con la vita di comunità;
- scheda aggiornata di rilevazione dei problemi clinici frequenti, degli stati patologici e delle terapie in atto e dichiarazione che il soggetto è idoneo alla vita di comunità;
- lettera di impegno a corrispondere la quota di contribuzione sottoscritta dall'utente e dai suoi familiari/tutori.

4) La durata del periodo di prova verrà di volta in volta definita dalla Commissione che valuta la domanda e sarà comunque non inferiore a 60 giorni.

5) La rinuncia all'ammissione per una frequenza a tempo pieno, comporta la cancellazione dalla lista di attesa.

Art. 21 – Criteri di priorità

1) Qualora le nuove richieste siano in numero superiore ai posti disponibili, si applicano i seguenti criteri di priorità e la Commissione assegna i relativi punteggi per la collocazione in lista di attesa:

- A. disabile solo (senza genitori/fratelli/coniuge/figli) – punti 14;
- B. disabile senza genitori (con fratelli/coniuge/figli) – punti 13;
- C. disabile con un genitore (senza fratelli/coniuge/figli) – punti 12;
- D. disabile con un genitore (con fratelli/coniuge/figli) – punti 11;
- E. disabile con due genitori ultrasettantenni (senza fratelli/coniuge/figli) – punti 10;
- F. disabile con due genitori ultrasettantenni (con fratelli/coniuge/figli) – punti 9;
- G. disabile con due genitori di cui uno ultrasettantenne (senza fratelli/coniuge/figli) – punti 8;

- H. disabile con due genitori di cui uno ultrasessantenne (con fratelli/coniuge/figli) – punti 7;
- I. disabile con due genitori (senza fratelli/coniuge/figli) – punti 6;
- J. disabile con due genitori (con fratelli/coniuge/figli) – punti 5;
- K. disabile con familiare convivente (genitori/fratelli/coniuge/figli) non autosufficiente – punti min. 4/max 6;
- L. famiglia con particolari problemi psico-sociali-sanitari attestati – punti min. 1/max4;
- M. reddito familiare inferiore all’ISEE stabilito dall’Amministrazione comunale – punti 2;
- N. condizione di gravità risultante dall’attestazione di handicap (legge 104/92) – punti 4;
- O. Al portatore di handicap già frequentante un’altra struttura residenziale o semiresidenziale all’atto della domanda si riduce il punteggio complessivo raggiunto di punti 5.

Non sono cumulabili i punteggi indicati dalla lettera A alla lettera J.

A parità di punteggio precede la domanda presentata in data anteriore.

- 2) La Commissione aggiorna la lista di attesa successivamente ad ogni nuovo caso valutato ammissibile, indicando il Centro ritenuto idoneo in relazione ai bisogni dell’utenza ed all’organizzazione delle strutture.
- 3) I soggetti già ammessi al Centro con frequenza part-time sono collocati in apposita lista di attesa sulla base della data di ingresso alla struttura. In caso di disponibilità di posto a tempo pieno, o di possibilità di incremento della frequenza, i medesimi soggetti hanno priorità rispetto ai collocati nella lista di attesa di cui al comma 1.

Art. 22 – Interventi propedeutici all’inserimento

- 1) Prima dell’inizio della frequenza sono necessari uno o più colloqui preliminari tra gli operatori del Centro Diurno, il soggetto e la famiglia, volti a programmare un inserimento ottimale. Incontri di verifica con il soggetto, la famiglia e gli operatori territoriali sono necessari durante il periodo di prova ed in itinere durante la permanenza al Centro.

Art. 23 – Assenze

- 1) Il soggetto e la famiglia sono tenuti ad assicurare la regolare frequenza. Ogni assenza deve essere tempestivamente giustificata. La riammissione, dopo assenze di durata superiore a gg. 5, è subordinata alla presentazione di certificato medico.
- 2) Oltre il 90° giorno di assenza per malattia continuativa si procede alla rivalutazione della frequenza in sede di Commissione integrata per l’eventuale ipotesi di dimissione.
- 3) In caso di assenza superiore a 30 giorni consecutivi per motivi diversi dalla malattia, in mancanza di lista di attesa, la famiglia è tenuta a versare l’intera retta giornaliera comprensiva della quota sociale e sanitaria per conservare il posto. Oltre il 30° giorno di assenza diversa dalla malattia, qualora esista la lista d’attesa, l’utente viene dimesso sentita la Commissione integrata.
- 4) Non è consentita l’assenza dal Centro diurno per la frequenza di analoghi servizi a regime diurno a carico del Comune di Ancona o della ASUR/Zona territoriale n. 7.

Art. 24 – Dimissione

- 1) La dimissione per iniziativa dell’interessato e della sua famiglia avviene previa comunicazione scritta al Responsabile del Centro che informa tempestivamente il Servizio Servizi sociali.
- 2) Si dà luogo alle dimissioni d’ufficio, sentita la competente Commissione integrata, dandone comunicazione scritta all’interessato, nei seguenti casi:
 - qualora siano venute a mancare le condizioni fisio-psichiche necessarie per la convivenza in una comunità previa valutazione congiunta in sede di Commissione integrata;
 - per morosità nel pagamento della retta mensile;

- per assenza diversa dalla malattia superiore a 30 giorni in presenza di lista di attesa;
- per assenza diversa dalla malattia superiore a 20 giorni in mancanza di lista di attesa, nel caso in cui la famiglia non accetti di mantenere il posto mediante la corresponsione dell'intera retta giornaliera;
- in caso di frequenti e numerose assenze anche se non continuative.

Art. 25 – Contribuzione utenti

- 1) La quota giornaliera a carico dell'utente e la riduzione in caso di assenza è fissata dall'Amministrazione comunale. Il pagamento deve essere effettuato entro il 15 del mese successivo.
- 2) La frequenza gratuita, o la riduzione della quota di contribuzione, è concessa per situazioni di particolare disagio socio-economico, a seguito di valutazione effettuata dal Distretto sociale, sulla base della normativa socio-assistenziale in vigore
- 3) Per gli utenti frequentanti a tempo parziale senza fruizione del pranzo, la retta di frequenza è calcolata nella misura del 50% della quota giornaliera.

Art. 26 – Divieti

- 1) Non è permesso l'accesso di estranei alla struttura se non preventivamente autorizzato dal Responsabile del Centro.

Art. 27 – Indirizzo, vigilanza e controllo

- 1) Spetta al Comune e dalla ASUR/Zona Territoriale n. 7, per quanto di rispettiva competenza, esercitare le funzioni di indirizzo, verifica, vigilanza e controllo per assicurare la rispondenza delle attività al presente regolamento e per garantire qualità e continuità delle prestazioni a tutela degli ospiti e delle loro famiglie. A tal fine gli incaricati dal Comune e dalla ASUR/Zona Territoriale n. 7 hanno accesso alla struttura in qualsiasi momento.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE

Art. 28 – Rapporto con le famiglie degli utenti

- 1) Premesso che la famiglia ha un ruolo importante nel coadiuvare l'opera educativa, riabilitativa e di integrazione sociale proposta dal Centro, il personale dovrà:
 - coinvolgere la famiglia nella formulazione del progetto educativo individuale e di struttura e nella verifica dei risultati;
 - promuovere la partecipazione delle famiglie quali parti attive per la piena riuscita degli interventi stessi.

Art. 29 – Assemblea delle famiglie

- 1) Al fine di garantire la partecipazione delle famiglie, il Responsabile del Centro, congiuntamente al Servizio Servizi sociali, convoca l'assemblea dei familiari almeno 1 volta all'anno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei familiari.
- 2) L'assemblea delle famiglie discute ed esprime parere sull'andamento del servizio in ogni suo aspetto. L'assemblea delle famiglie elegge i propri rappresentanti in seno al Comitato di Partecipazione Sociale. La nomina dei rappresentanti ha validità triennale.

Art. 30 – Comitato di partecipazione sociale

1) Al fine di assicurare la partecipazione delle rappresentanze delle famiglie, del personale del servizio, del Consiglio della Circoscrizione alla verifica e promozione del servizio è costituito un Comitato di Partecipazione Sociale con compiti consultivi.

2) Il Comitato è composto da:

- il Responsabile del Centro;
- un familiare ogni 8 utenti, eletto nell'assemblea delle famiglie;
- rappresentante del Consiglio di Circoscrizione competente per territorio;
- operatore referente del servizio Servizi Sociali;
- un rappresentante del volontariato che opera nel Centro.

Le Associazioni dei familiari dei disabili possono essere ammesse con un proprio rappresentante alle riunioni del Comitato, qualora ne facciano richiesta.

Il Comitato di Partecipazione Sociale svolge i seguenti compiti:

- prende atto del programma educativo annuale del Centro;
- formula proposte sull'organizzazione ed attività del Centro;
- favorisce e attiva opportunità e risorse di integrazione sociale;
- promuove iniziative al fine di accrescere la sensibilità e la conoscenza relativa ai problemi dei disabili e contribuire alla realizzazione di progetti di sostegno alle famiglie.

Il Comitato si riunisce periodicamente su iniziativa del Responsabile del Centro o del Comune.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31- Opposizione

1) Contro i provvedimenti di ammissione, dimissione o non ammissione al Centro diurno, l'interessato/famiglia può presentare opposizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto. Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali, entro i successivi 20 giorni, decide l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

Art. 32 - Norme di riferimento

1) Il presente regolamento si basa sulla seguente normativa:

- Legge 5.2.1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Legge Regionale 4/6/96 n.18, come modificata ed integrata con L.R. 28/2000 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate”;
- Legge Regionale 6.11.2002 n. 20 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
- Regolamento Regionale n. 1 del 8.3.2004 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”.

Art. 33 - Rinvio

1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

INDICE

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Organizzazione e gestione
- Art. 4 – Destinatari
- Art. 5 – Capacità ricettiva
- Art. 6 – Funzionamento
- Art. 7 – Requisiti strutturali e organizzativi
- Art. 8 – Personale
- Art. 9 – Volontariato e servizio civile
- Art. 10 – Attività interne ai Centri
- Art. 11 – Programmazione
- Art. 12 – Rapporti con i Servizi socio-sanitari Territoriali
- Art. 13 - Rapporto con il territorio e le agenzie educative e di formazione esterne
- Art. 14 - Oneri di gestione
- Art. 15 – Documentazione relativa agli utenti
- Art. 16 – Documentazione relativa alla struttura
- Art. 17 – Regolamento interno e carta del servizio
- Art. 18 – Rispetto della privacy
- Art. 19 – Requisiti di accesso
- Art. 20 – Modalità di ammissione
- Art. 21 – Criteri di priorità
- Art. 22 – Interventi propedeutici all’inserimento
- Art. 23 – Assenze
- Art. 24 – Dimissione
- Art. 25 – Contribuzione utenti
- Art. 26 – Divieti
- Art. 27 – Indirizzo, vigilanza e controllo
- Art. 28 – Rapporto con le famiglie degli utenti
- Art. 29 – Assemblea delle famiglie
- Art. 30 – Comitato di partecipazione sociale
- Art. 31- Opposizione
- Art. 32 - Norme di riferimento
- Art. 33 - Rinvio